

Cineteatro Odeon - Via Filippo Corridoni 19, Catania

9 Giugno 2023 ore 9:00.

**CORSO DI FORMAZIONE VALIDO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
DEI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA
NELLE ESECUZIONI FORZATE
EX ART. 179 *TER* DISP. ATT. CPC**

**CONTESTAZIONI AL RIPARTO
E DISTRIBUZIONE DEL RICAIVATO**

Avv. Simona Pavone

CONTESTAZIONI AL RIPARTO

Art. 512 c.p.c.

A seguito della Riforma Cartabia, il novellato art. 596 c.p.c. stabilisce che il professionista delegato fissa innanzi a se l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Ove sorgano contestazioni il professionista delegato ne darà conto nel processo verbale e rimetterà gli atti al G.E. che provvederà ai sensi dell'art. 512 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 512 c.p.c. se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la **sussistenza** o l'**ammontare di uno o più crediti** o circa la **sussistenza di diritti di prelazione**, il G.E. risolverà **con ordinanza** le questioni prospettategli dopo però aver compiuto i necessari accertamenti (anche in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio) e dopo aver sentito le parti.

In funzione della sua decisione il G.E. **può sospendere** in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata.

Avverso l'ordinanza del G.E. le parti possono proporre **opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c.**

CONTESTAZIONI AL RIPARTO

i poteri istruttori del G.E. e onere della prova

In sede di contestazioni al riparto, al fine di comporre il conflitto insorto tra le parti, il G.E. potrà:

- ammettere *prove costituende*;
- introdurre altri mezzi di prova secondo modalità anche atipiche (ad es. può acquisire sommarie informazioni, disporre l'esibizione di documenti contabili ovvero disporre una consulenza contabile).

Stante la **finalità deflattiva** dell'istruttoria sommaria, secondo la Soldi il G.E. ha un'ampia facoltà di scelta tra tutti gli strumenti di indagine che gli consentano di risolvere la controversia in maniera esaustiva, così da evitare il successivo giudizio.

Per completezza va precisato che, se di regola l'onere della prova grava su colui che propone la controversia, in caso di controversia ex art. 512 c.p.c. il creditore che vanti pretese che non trovino immediata evidenza nel titolo esecutivo sarà tenuto a fornire la prova della loro sussistenza, spettando a colui che rivendica la posizione di vantaggio darne dimostrazione.

CONTESTAZIONI AL RIPARTO:

l'ordinanza decisoria del G.E.

Esaurita l'istruttoria, il G.E. **emette l'ordinanza** con cui:

- **conferma il progetto** di distribuzione nei termini in cui era già stato predisposto, se ritiene che le questioni prospettate siano infondate; ovvero
- **modifica il progetto** di distribuzione, motivando le ragioni di fatto e di diritto per cui ritiene di accogliere le doglianze formulate.

L'ordinanza del G.E., sia che abbia rigettato sia che abbia accolto la contestazione, conserva la natura di provvedimento esecutivo emesso nell'ambito dei suoi poteri ordinatori.

Con la stessa ordinanza il G.E. dichiara esecutivo il progetto così come confermato o modificato, si tratta infatti di ordinanza *«ipoteticamente idonea a concludere la fase distributiva ove le parti diano ad essa acquiescenza e non propongano opposizione agli atti esecutivi»*.

CONTESTAZIONI AL RIPARTO:

fideiussione per lo svincolo delle somme al creditore «contestato»

L'art. 596 comma 3 c.p.c. prevede che il G.E. possa disporre la distribuzione «*anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di **creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta ... idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi ... La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice***».

La **ratio** della norma è quella di consentire lo svincolo delle somme spettanti al creditore «contestato» una volta che il piano di riparto sia stato dichiarato esecutivo per effetto dell'ordinanza del G.E., prevedendo che:

- in assenza di opposizione ex art. 617 c.p.c., lo svincolo può avvenire anche senza il rilascio di fideiussione;
- in caso di opposizione ex art. 617 c.p.c., lo svincolo potrà avvenire solo previo rilascio di garanzia fideiussoria.

CONTESTAZIONI AL RIPARTO:

opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E.

Avverso l'ordinanza del G.E. emessa ai sensi dell'art. 512 c.p.c. le parti possono proporre **opposizione agli atti esecutivi**.

Con l'opposizione si apre un incidente cognitivo vero e proprio regolato dalla disciplina generale prevista per le opposizioni agli atti esecutivi.

L'oggetto dell'opposizione non sarà rappresentato dal progetto di distribuzione, bensì dall'ordinanza che risolve le controversie su di esso insorte.

In via eccezionale, l'opposizione potrà essere proposta avverso il progetto di distribuzione anche per fare valere *errores in procedendo* verificatisi nella fase prodromica alla sua predisposizione o in sede di sua approvazione, oppure per fare valere il mancato rispetto da parte del delegato nella sua predisposizione delle istruzioni impartitegli dal G.E.

CONTESTAZIONI AL RIPARTO:

casi pratici

Tra i casi pratici si segnala:

- l'ipotesi di intervento della curatela fallimentare nell'ambito di procedura avviata da creditore fondiario o in cui quest'ultimo sia comunque intervenuto, in tal caso nel predisporre il progetto di distribuzione il professionista delegato dovrà tenere conto anche delle quote delle spese del fallimento liquidate in sede fallimentare in favore del curatore da porre a carico del creditore fondiario;
- l'ipotesi di creditore procedente o intervenuto per credito derivante da decreto ingiuntivo non opposto e passato in giudicato in danno di un consumatore che invochi, in sede di distribuzione, la vessatorietà delle clausole negoziali poste a fondamento del medesimo d.i.

Segue

CONTESTAZIONI AL RIPARTO:

casi pratici

Segue

Con la sentenza n. 9479/2023 le Sezioni Unite hanno stabilito che il G.E. ha il dovere – sino al momento della vendita del bene ovvero dell’assegnazione del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive laddove il D.I. (sulla base del quale è stata avviata la procedura esecutiva) non sia stato motivato dal giudice del monitorio.

A tal fine, il G.E. provvede con istruttoria sommaria, dando pronta informativa alle parti ed avvisando il debitore esecutato della facoltà di proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. entro il termine di 40 gg al solo fine di far accertare l’esistenza di eventuali clausole abusive.

Se il debitore/consumatore propone opposizione agli atti esecutivi (ai sensi dell’art. 617 c.p.c.) per far valere la vessatorietà delle clausole, il giudice dovrà assegnargli il termine di 40 gg per procedere con l’opposizione tardiva.

CONTESTAZIONI AL RIPARTO:

la sentenza che definisce l'opposizione

La sentenza, con cui viene decisa l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal G.E. ai sensi dell'art. 512 c.p.c., non è appellabile, **è ricorribile esclusivamente in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.**

La S.C. ha infatti da ultimo chiarito che *«ai sensi dell'art. 512 c.p.c., tutte le controversie distributive vanno introdotte e trattate nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che la «causa petendi» sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione ovvero da qualsiasi altra questione – anche relativa ai rapporti sostanziali – che possa dedursi in tale sede. Pertanto, **il giudizio introdotto ex art. 512 c.p.c.** (con l'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione) **è destinato a concludersi in ogni caso con sentenza non appellabile»** (Cass. ord. 19122/2020).*

LA DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO: *la distribuzione*

La riforma del processo civile attuata con D.lgs. n. 149/2022 ha modificato sia l'art. 596 c.p.c. che i successivi artt. 597 e 598 c.p.c., ampliando le funzioni del professionista delegato nella fase della distribuzione del ricavato della vendita forzata.

Al professionista delegato è affidato, infatti, il potenziale svolgimento di tutta la fase della distribuzione del ricavato ed, in particolare, oltre alla predisposizione del piano di riparto:

- la convocazione delle parti innanzi a sé per l'audizione e la discussione sul progetto,
- l'approvazione del progetto in caso di mancata comparizione delle parti o di mancata contestazione
- il compito di provvedere al materiale pagamento delle singole quote agli assegnatari.

LA DISTRIBUZIONE DEL RICAIVATO:

la distribuzione

- Una volta approvato il progetto di distribuzione il G.E. lo dichiara esecutivo, mandando al professionista delegato per gli adempimenti di sua competenza, autorizzandolo al pagamento delle singole quote in esecuzione del piano approvato. Il professionista delegato, quindi, procede alla **distribuzione delle somme** secondo le previsioni del progetto.
- Ai sensi del terzo comma dell'art.596 c.p.c. *“Il giudice dell'esecuzione può disporre la **distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate**, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una **fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta**, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, ... **La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.** Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma”*.

BUON
LAVORO!



SLP
STUDIO LEGALE PAVONE
PROFESSIONISTI ASSOCIATI